

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

LA PRESEIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa statale e dell'Unione europea vigente in materia, al fine di agevolare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese nonché lo scambio di dati e informazioni tra gli enti locali, promuove la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa e, in particolare, favorisce:

- a) il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di accessibilità telematica delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati pubblici generati, prodotti e raccolti, per garantire una qualificata partecipazione dei cittadini e delle imprese all'attività istituzionale nonché la cooperazione e la interoperabilità con i sistemi delle altre amministrazioni;
- b) il riutilizzo del maggior numero di informazioni e dati pubblici, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, nonché delle procedure e dei programmi informatici a supporto dei flussi di informazioni e dati in entrata e uscita;
- c) la sensibilizzazione del territorio regionale nonché lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale ai fini del progresso sociale e del miglioramento della qualità della vita nonché delle iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica del pubblico indistinto con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione;
- d) lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, secondo modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;
- e) lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;